

## CONTRATTO QUADRO

tra

### **le Ferrovie federali svizzere FFS**

società anonima di diritto speciale con sede a Berna

Infrastruttura, Progetti, Engineering  
Binario e Geomatica, Project Factory Binario, Direzione tecnica  
dei lavori  
Bahnhofstrasse 12  
4600 Olten

(denominata in seguito «la FFS SA»)

e

### **Partner contrattuale**

-----

Numero IVA / EIN: -----

Numero IDI: -----

e

### **il consorzio -----**

Numero IVA / EIN: -----

Numero IDI: -----

Le aziende associate del consorzio sopra indicato sono:

- a) Azienda responsabile per il consorzio: -----
- b) Azienda associata: -----
- c) Azienda associata: -----
- d) Azienda associata: -----

(denominata in seguito «l'Azienda»)

concernente

Direzione locale dei lavori e supporto alla direzione generale  
dei lavori per «Costruire con imprese terze (Bm3)»

## Informazioni supplementari

Indicare su ogni fattura e nella corrispondenza.

Riferimento	conformemente all'ordine
Contratto n.	-----
Ordine n.	conformemente all'ordine
Progetto n.	conformemente all'ordine

Per uso interno alle FFS:

Modello di contratto:	Contratto quadro prestazioni di servizio
Data Versione Modello:	15.03.2019
Nome file:	A0_Contratto quadro (bozza).docx

## 1. Oggetto del contratto

Su ordine della FFS SA l'Azienda fornisce prestazioni nella direzione locale dei lavori e nel supporto alla direzione generale dei lavori nei settori Genio civile binario, Binario e Corrente di trazione [nella Svizzera tedesca / nella Svizzera romanda / in Ticino].

I singoli incarichi vengono richiamati con un ordine di richiesta in SAP.

L'Azienda non ha diritto a nessun volume d'ordinazione minimo.

## 2. Elementi del contratto e ordine di priorità

Il contratto si compone dei seguenti elementi:

- a) l'ordine corrispondente e il contratto quadro disponibile insieme agli allegati di cui al punto corrispondente;
- b) le condizioni generali della FFS SA per prestazioni nel settore della pianificazione, edizione marzo 2019 (CG-PI);
- c) i risultati verificati del Data in relazione all'offerta e alla descrizione dei compiti;
- d) l'offerta dell'Azienda, completa della descrizione delle prestazioni, del Data;
- e) la descrizione dei compiti con le disposizioni legate all'oggetto della FFS SA del 23 settembre 2019.

Se singoli elementi del contratto sono in contrasto tra loro, il loro ordine di priorità è determinato dalla classificazione nelle lettere sopracitate. In caso di contrasto fra i documenti riepilogati relativi ai singoli elementi del contratto, ha la priorità il documento più recente. Divergenze rispetto alla documentazione d'appalto sono valide solo se riportate nell'esito delle trattative.

Le condizioni contrattuali giuridiche e commerciali dell'Azienda (CG ecc.) valgono solo nel caso in cui vengano esplicitamente riportate nel presente contratto («Convenzioni particolari»). I rimandi a condizioni contrattuali dell'Azienda nella sua offerta, negli allegati all'offerta o in una lettera di conferma non sono da osservare.

## 3. Corrispettivo

### 3.1. Somma d'appalto

La somma degli ordini è pari al massimo a CHF ----- (IVA esclusa).

A partire da una somma d'ordinazione di CHF ----- (IVA esclusa) l'Azienda concede un ribasso del --%.

### **3.2. Tipo di corrispettivo**

Le prestazioni vengono indennizzate in funzione del tempo impiegato con limite massimo di spesa

La tariffa oraria è pari a CHF ----- (IVA esclusa e incluse le spese accessorie ordinarie).

### **3.3. Corrispettivo dei costi accessori**

Le spese accessorie ordinarie, come ad es. fotocopie, spese di trasferta direttamente correlate all'incarico affidato ecc. sono incluse come percentuale dell'onorario; esse corrispondono al ----- % dell'onorario.

### **3.4. Rincaro**

Per quanto concerne il conteggio del rincaro vale la seguente regolamentazione:  
SIA 126 «Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico per le prestazioni di progettazione.»

Come data di scadenza vale l'11 novembre 2019 (ultimo giorno per la presentazione dell'offerta).

## **4. Modalità di pagamento**

### **4.1. Fatturazione**

La fatturazione viene eseguita per ogni singolo ordine.

Tutte le fatture devono riferirsi ai criteri fissati nel contratto ed essere documentate da distinte delle prestazioni effettuate, che devono essere verificabili. L'IVA deve essere esplicitata. Le fatture devono riportare le informazioni indicate nella pagina 2 del presente contratto («Informazioni supplementari/indicare su ogni fattura e nella corrispondenza») e il numero IVA dell'Azienda. Su ogni fattura deve inoltre essere indicato dove la FFS SA può effettuare i pagamenti con effetto liberatorio.

Le fatture dell'Azienda devono essere emesse esclusivamente al seguente indirizzo di fatturazione:

Ferrovie federali svizzere FFS  
Creditori Settore centrale/Informatica/Viaggiatori/Traffico regionale/Lunga  
percorrenza/Infrastruttura/Energia/ Immobili/Cargo  
Poststrasse 6  
3000 Berna 65

Qualora le fatture non soddisfino questi criteri, verranno rinviate al mittente per le correzioni del caso. Il termine di pagamento viene prorogato di conseguenza.

L'Azienda si dichiara pronta in futuro, su richiesta della FFS SA, a modificare elettronicamente la procedura di ordine e di conteggio. La sua adozione e l'attuazione tecnica verranno concordate tempestivamente. Le fatture elettroniche devono essere firmate elettronicamente dal sistema

ERP dell'Azienda attraverso un Service Provider e inviate secondo le prescrizioni della FFS SA. La FFS SA non accetta fatture PDF come fatture elettroniche.

#### **4.2. Tempi di pagamento**

La fatturazione viene effettuata mensilmente in base allo stato della prestazione fornita.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'indirizzo indicato (salvo contestazioni da parte della FFS SA).

#### **4.3. Sconto**

Da ogni pagamento che viene effettuato entro la scadenza del termine prestabilito viene dedotto uno sconto del -----%. Lo sconto vale per tutte le fatture dell'Azienda, anche per eventuali aggiunte.

#### **5. Procedura d'ordinazione**

La FFS SA richiama le prestazioni di direzione dei lavori mediante ordini singoli. Si riserva il diritto di richiedere diverse offerte ai partner del contratto quadro in un regime di concorrenza.

Il conferimento concreto dell'incarico specifico per oggetto avviene per una o più fasi del progetto. Nel caso di un'interruzione del progetto le prestazioni ordinate decadono. Le prestazioni già fornite possono essere fatturate.

Svolgimento di un'ordinazione:

1. Discussione di contenuto, estensione e tempistiche dell'incarico; la FFS SA mette a disposizione dell'Azienda una richiesta con l'indicazione delle prestazioni richieste
2. Offerta dell'Azienda specifica per il progetto con stima dei costi e scadenze
3. Assegnazione scritta dell'incarico tramite ordine SAP da parte della FFS SA
4. Inizio dell'incarico

#### **6. Scadenze**

##### **6.1. Scadenza per la consegna del conteggio finale dell'appaltatore**

L'Azienda trasmette entro e non oltre 60 giorni dall'arrivo del conteggio finale dell'appaltatore la sua versione verificata alla FFS SA.

##### **6.2. Scadenza per la consegna della documentazione finale**

L'Azienda trasmette la documentazione finale completa entro e non oltre 90 giorni dal collaudo delle prestazioni dell'appaltatore.

## **7. Durata del contratto e disdetta**

### **7.1. Durata contrattuale**

Il contratto viene stipulato per la durata di tre anni dalla data della firma. Può essere disdetto per iscritto da ognuna delle parti per la fine di un mese con preavviso di tre mesi.

In via opzionale e per iscritto la FFS SA può prolungare il contratto di due anni.

### **7.2. Conseguenze della disdetta del contratto**

In caso di disdetta del contratto quadro, quest'ultimo continua a essere in vigore in riferimento ai soli ordini avviati prima della disdetta fino al loro completo espletamento.

## **8. Misure di sicurezza e di protezione nelle aree dei lavori**

### **8.1. Aspetti generali**

L'Azienda e i terzi da essa incaricati si attengono a tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro (incl. prescrizioni di sicurezza definite) e seguono le istruzioni della FFS SA. In caso di lavori da eseguirsi in prossimità di binari e impianti elettrici, l'Azienda deve osservare rigorosamente tutti i dispositivi di sicurezza pertinenti nonché le istruzioni corrispondenti dei servizi tecnici, che vengono trasmesse dalla direzione responsabile della sicurezza e impegna in questo senso anche i suoi subappaltatori e fornitori. In caso di violazione di questi obblighi vale la clausola «Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità di trattamento». L'Azienda è tenuta ad allestire i piani di sicurezza eventualmente necessari prima dell'inizio dei lavori (per es. piano di sicurezza e protezione della salute per lavori sotterranei).

### **8.2. Sicurezza d'esercizio e protezione dei treni**

I lavori devono essere organizzati ed eseguiti in maniera tale che i treni possano circolare in totale sicurezza e alle velocità consentite. In particolare, l'Azienda non deve ingombrare il profilo di spazio libero e, in caso di lavori di scavo, deve garantire la stabilità dei binari adiacenti. Tramite la scelta di procedure, svolgimenti e macchine di lavoro adatti in base alle norme stilate dalla FFS SA per il progetto, le condizioni di pericolo per l'esercizio dovranno essere escluse. I documenti di preparazione dei lavori che ne emergeranno dovranno essere consegnati alla direzione del progetto della FFS SA almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori. Termini di consegna più brevi devono essere obbligatoriamente concordati con la direzione del progetto della FFS SA.

### **8.3. Protezione del personale**

Le singole fasi lavorative possono iniziare solo se per ognuna di esse sono stati previsti dei dispositivi di sicurezza da parte della direzione responsabile della sicurezza e se i responsabili per la sicurezza sono stati istruiti dalla stessa direzione responsabile della

sicurezza. Controfirmando i dispositivi di sicurezza, l'Azienda e il suo capo della sicurezza dichiarano che i dispositivi e le corrispondenti istruzioni sono stati compresi e di aver ricevuto le istruzioni necessarie.

## 9. Assicurazione di responsabilità civile aziendale

La FFS SA dispone di un'assicurazione di cantiere che copre la responsabilità civile dell'azienda. L'importo di copertura è pari a CHF 150 milioni per ogni caso di sinistro e anno, per tutti i danni arrecati e per i costi sostenuti a prevenzione dei danni, con validità per tutti i progetti FFS assicurati. Si tratta di un'assicurazione di tipo «ground-up», nella quale l'assicurazione di responsabilità civile propria dell'Azienda non si deve fare carico di alcuna percentuale della copertura. L'Azienda partecipa al premio dell'assicurazione di responsabilità civile aziendale con l'11,87% del totale del conteggio finale (compresa regia e rincaro). La franchigia di CHF 5000.– per ogni sinistro è a carico dell'Azienda. Alla stipulazione del contratto il 50% della partecipazione al premio verrà fatturato all'Azienda. Il restante 50% o il premio residuo adeguato (in funzione all'importo contrattuale conteggiato) verrà fatturato al ricevimento del conteggio finale.

La FFS SA consiglia all'Azienda di prendere contatto con la propria compagnia di assicurazione di responsabilità civile prima di sottoscrivere l'assicurazione di cantiere, al fine di coordinare la copertura assicurativa.

L'allegato promemoria Assicurazione di responsabilità professionale e aziendale per appaltatori e progettisti presenta una panoramica dell'assicurazione.

La fattura per la partecipazione al premio dell'assicurazione di cantiere viene inviata all'indirizzo seguente:

-----

## 10. Convenzioni particolari

### 10.1. Persone di riferimento

Le persone di riferimento per tutte le questioni inerenti al contratto sono:

Per la FFS SA:

Nome: Thomas Jenzer  
Tel.: +41 79 150 21 99  
E-mail: thomas.jenzer@sbb.ch

Per l'Azienda:

Nome: -----  
Tel.: -----  
E-mail: -----

Il cambiamento di una persona di riferimento o dei suoi dettagli di contatto dovrà essere comunicato immediatamente per iscritto alla controparte.

## **10.2. Diritti di proprietà intellettuale e pretese da concorrenza sleale**

Al momento della consegna dei risultati del lavoro o dell'opera, l'Azienda si impegna a disporre di tutti i diritti su beni immateriali pertinenti a tutte le opere dovute per contratto. L'Azienda assicura che non vengono violati diritti di terzi, in particolare diritti su beni immateriali e pretese da concorrenza sleale. Se la FFS SA dopo la consegna dell'opera viene citata per violazione di diritti su beni immateriali e/o per concorrenza sleale, l'Azienda si impegna a tenere completamente indenne la FFS SA e a sollevarla dai costi connessi.

La FFS SA ha il diritto di utilizzare, elaborare ulteriormente, modificare e riprodurre i risultati del lavoro dell'Azienda.

Se il mandato comprende unicamente la progettazione, la FFS SA è autorizzata a elaborare ulteriormente, a modificare e a utilizzare i risultati del lavoro direttamente o tramite terzi. Non è dovuto un ulteriore indennizzo. Gli stessi diritti spettano alla FFS SA, qualora il presente contratto venga risolto anticipatamente.

## **10.3. Documentazione dei risultati del lavoro**

In ogni fase dell'adempimento contrattuale la FFS SA è autorizzata a farsi consegnare una documentazione completa dei risultati del lavoro (incl. basi di tracciabilità e di calcolo) in 3 copia/e. I documenti dovranno essere consegnati in tedesco sia in forma cartacea sia su supporto dati, nel formato originale ulteriormente elaborato per la FFS SA (come file MS-Office, \*.dgn, \*.dwg, \*.dxt ecc.) e in formato \*.pdf.

Attenersi alle direttive CAD.

## **10.4. Divieto di ingaggio**

L'ingaggio di collaboratori della FFS SA incaricati della fornitura di prestazioni secondo il presente contratto durante la validità del contratto e per un anno dopo la cessazione del medesimo necessita del preventivo consenso scritto della FFS SA.

## **10.5. Ordini da parte dell'Azienda**

L'Azienda è autorizzata ad aggiudicare in autonomia prestazioni e forniture uniche e fini a sé stesse nell'ambito dei contratti da essa gestiti per importi che non superino CHF 5000 in ogni singolo caso (escl. IVA). La FFS SA deve essere immediatamente informata dell'ordine.

## **10.6. Protezione dei dati**

Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

I dati personali possono essere trattati solo ai fini del contratto e nella misura necessaria al suo adempimento ed esecuzione.



La FFS AG rimane proprietaria esclusiva dei dati personali forniti dalla FFS AG o per conto della FFS AG in relazione al presente contratto.

L'azienda non può annunciare a terzi i dati personali delle FFS SA, senza il consenso scritto della FFS SA.

La società s'impegna ad adottare e implementare continuamente tutte le economicamente ragionevoli e appropriate misure e precauzioni tecniche oltre organizzative (in particolare per quanto riguarda i propri dipendenti) per proteggere i dati (personali) dai trattamenti non autorizzati o illeciti, da perdite, distruzione o danni accidentali.

Su richiesta delle FFS SA, in particolare quando i dati personali sono trasferiti all'estero o quando è applicabile il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR), il trattamento dei dati personali da parte dell'azienda avviene sulla base di un accordo aggiuntivo.

## **11. Forma scritta**

Stipulazione, modifiche e integrazioni del contratto e degli elementi contrattuali richiedono per la loro validità la forma scritta e la firma di entrambe le parti.

## **12. Diritto applicabile**

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11 aprile 1980, CISG) non sono applicabili.

## **13. Foro competente**

Per le controversie derivanti o connesse con il presente contratto sono competenti esclusivamente i tribunali di Berna.

## **14. Allegati**

I seguenti allegati sono parti integranti del documento contrattuale:

- 1) Autodichiarazione in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro

## **15. Copie**

Il presente contratto è redatto in due esemplari conformi. Sia l'Azienda sia la FFS SA ricevono una copia firmata incl. allegati.

Inoltre l'Azienda conferma di aver ricevuto e letto le CG determinanti.

## 16. Firme

Per la FFS SA

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

Per l'Azienda

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

## 17. Firme delle ditte associate del consorzio

Apponendo la loro firma sul presente contratto, le ditte associate sottostanti confermano

- che, per le questioni relative al presente contratto nei confronti della FFS SA e fino a revoca scritta, esse sono rappresentate dall'Azienda designata come responsabile;
- di essere solidalmente responsabili per l'adempimento del contratto.

Azienda associata b)

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

Azienda associata c)

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

Azienda associata d)

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione

\_\_\_\_\_  
Nome, cognome  
Funzione